



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 16 DEL 13-04-2021

Reg. generale n. 42 del 13-04-2021

Oggetto: PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 30 APRILE 2021.

IL SINDACO

RICHIAMATA la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni recante: *“Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”*;

VISTI:

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 concernente: *“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”*, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi dell’energia;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 concernente: *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”*, che, tra l’altro, abroga e riscrive alcuni articoli del D.P.R. 412/1993;

CONSIDERATO che questo Comune è compreso nella “Zona climatica_D” e che, pertanto, il periodo dell’anno in cui è consentito l’uso di impianti di riscaldamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del D.P.R. n. 74/2013, ferme restando le deroghe già contemplate dal medesimo articolo 4, va dal 1° novembre al 15 aprile con una durata giornaliera di 12 ore;

VISTO l’articolo 5 dello stesso D.P.R. n. 74/2013, che al comma 1 prevede che *“in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”*;

CONSIDERATO che si è verificato un notevole abbassamento delle temperature rispetto a quelle normalmente previste per il periodo primaverile e che le ultime previsioni

meteorologiche non ipotizzano miglioramenti per i prossimi giorni e, pertanto, costituisce comprovata esigenza di cui all'articolo 5, comma 1, del citato D.P.R. 74/2013, ai fini di una proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento;

RITENUTO, quindi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del D.P.R. 74/2013, ed ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, di prorogare l'accensione degli impianti termici in tutti gli edifici pubblici e privati ricadenti nel territorio comunale con decorrenza dal 16 aprile e fino al 30 aprile 2021, salvo spegnimento anticipato qualora le condizioni meteorologiche lo permettano;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- a causa delle condizioni meteorologiche che hanno determinato un notevole abbassamento delle temperature, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del D.P.R. 74/2013 ed ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, la proroga dell'accensione degli impianti termici in tutti gli edifici pubblici e privati ricadenti nel territorio comunale **dal 16 al 30 aprile 2021**, salvo spegnimento anticipato qualora le condizioni meteorologiche lo permettano;

DISPONE

- che la presente ordinanza, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 74/2013, venga resa nota ai cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Marche), entro 60 (sessanta) gg., o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla notifica della presente mediante affissione all'albo comunale.

IL SINDACO
Franco Capponi